



REGOLAMENTO TASI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2017 .

1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rinviando alle disposizioni di legge per quanto non stabilito.

2-SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi del tributo sono, ciascuno per la propria quota di possesso, il proprietario dell'unità immobiliare ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie sulla stessa.

2. Se gli immobili sono occupati da soggetti diversi dal possessore, questi corrisponde il tributo nella misura del 70% mentre la rimanente quota del 30% è dovuta dall'occupante, inteso come il soggetto passivo della tassa sui rifiuti.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



3-PERiodo D'IMPOSTA

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è verificato il presupposto impositivo: a tal fine il mese in cui il presupposto si è protratto per più di 14 giorni è computato per intero.
2. Analogamente, eventuali detrazioni, riduzioni od esenzioni d'imposta spettano in proporzione ai mesi dell'anno per i quali ne sussistono i requisiti.

4-ALIQUEUTE E AGEVOLAZIONI

1. Con la delibera di determinazione delle aliquote, il Consiglio individua i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Con la medesima delibera il Consiglio può introdurre e disciplinare delle detrazioni sull'abitazione principale, da applicare in via generalizzata oppure da riservare, in alternativa od in aggiunta, ad una o più delle seguenti fattispecie:
 - presenza di figli residenti e dimoranti abitualmente con il contribuente, in ragione del loro numero e della loro età, con facoltà di tener conto del loro reddito;
 - ISEE inferiore ad una determinata soglia;
 - presenza, nel nucleo familiare del contribuente, di persone con gravi invalidità;
 - contribuenti che versano in condizioni di particolare disagio, previa attestazione dell'ufficio servizi sociali.
3. Il comune può differenziare l'aliquota, finanche azzerandola, sui fabbricati non occupati. Si considerano non occupati, a tal fine, sia gli immobili non assoggettati a tassa rifiuti perché inutilizzabili ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Regolamento Tari, che quelli assoggettati con l'agevolazione per uso limitato o stagionale.

5-DICHIARAZIONE

1. L'obbligo dichiarativo si considera assolto con la presentazione delle denunce IMU e TARI, alle quali il comune fa riferimento per l'aggiornamento della propria banca dati.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



2. Qualora la disciplina delle detrazioni d'imposta preveda la presentazione di istanze, dichiarazioni sostitutive e/o documenti probatori, la relativa presentazione entro i termini previsti ha effetto costitutivo ai fini del diritto all'agevolazione.

6-RISCOSSIONE

1. Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti i relativi avvisi di pagamento recanti il dettaglio delle somme dovute ed i moduli di versamento.
2. L'importo da pagare è suddiviso in 2 rate di uguale importo scadenti il 31 maggio e il 30 novembre dell'anno di imposta. Con delibera di Giunta comunale, tali termini possono essere anticipati o differiti per giustificati motivi di necessità ed urgenza.
3. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è in ogni caso tenuto a contattare l'ufficio tributi al fine di assolvere l'obbligo impositivo nei termini previsti.

7-RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di mancato pagamento nei termini prestabiliti, il contribuente può regolarizzare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, effettuando il dovuto versamento entro la fine del secondo periodo d'imposta successivo alla scadenza decorsa.
2. Qualora il possessore abbia già corrisposto per intero il tributo, l'obbligazione tributaria in capo all'occupante si considera assolta.

8-ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.